

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SICA, DI LEMBO, CERAMI, SANTONASTASO,
LAI e ORIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1982

Sanatoria del precariato dei presidi incaricati mediante concorso riservato ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 928

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 22 dicembre 1980, n. 928, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 6 gennaio 1981, si è disposta la partecipazione dei presidi incaricati, con un biennio di servizio maturato entro l'anno scolastico 1980-81 ed in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974, ad un concorso riservato.

In attuazione della sopracitata legge venne emanato il decreto ministeriale 13 maggio 1981, col quale si stabiliva che potevano partecipare al detto concorso i presidi incaricati con un biennio di servizio maturato negli anni dal 1973-74 al 1980-81 incluso, escludendo quindi dalla partecipazione al concorso medesimo i presidi incaricati per la prima volta nell'anno scolastico 1980-81.

L'articolo 2, comma decimo, della legge n. 928 del 1980 prevedeva a sua volta che i

presidi incaricati, in servizio all'atto della pubblicazione della medesima legge, rimanevano in servizio con la proroga dell'incarico fino all'espletamento dei concorsi ordinario e riservato.

Il decreto ministeriale 13 maggio 1981 indicato è stato pubblicato solo nell'anno 1982, e precisamente sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1982, per cui il termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso scadeva il giorno 10 marzo 1982. In conseguenza di ciò potevano produrre domanda di partecipazione coloro che avevano maturato un biennio di servizio come incaricati, mentre restavano fuori coloro che, nominati nell'anno scolastico 1980-81, a seguito dell'istituto della proroga, contemplato nella stessa legge, fino all'espletamento dei concorsi ordinario e riservato, per il lungo trascorrere del tempo, forse non previsto in sede di approvazione della legge n. 928 del 1980,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

avevano maturato il biennio, anche se al di là della data indicata dalla detta legge.

Con quella proroga il Parlamento intendeva raggiungere due obiettivi fondamentali:

1) assicurare alle scuole prive di preside di ruolo personale che avesse già esperienze nel campo;

2) consentire l'acquisizione del biennio richiesto per la partecipazione al concorso riservato ai presidi incaricati per la prima volta nell'anno 1980-81.

Il presente provvedimento intende sanare l'ingiusta discriminazione che viene ad operarsi con l'esclusione dei presidi per la prima volta incaricati nell'anno scolastico 1980-1981, che nelle more hanno già maturato, come sopra precisato, per la proroga *ex lege* dell'incarico, il biennio richiesto. Il termine fissato dal legislatore era infatti indicato con la previsione che sarebbe stato subito bandito il concorso; non che sarebbero trascorsi circa 2 anni dalla pubblicazione della legge stessa.

Sono sorte quindi aspettative legittime da parte di presidi incaricati e tali aspettative sembrano meritevoli di tutela sulla base anche della non trascurabile considerazione che dal 7 gennaio 1981 (data dell'entrata in vigore della più volte citata legge n. 928 del 1980) non sono stati più conferiti incarichi annuali di presidenza con proroga dell'incarico medesimo e dell'altra, che sembra anche più importante, che, con l'ordinanza ministeriale n. 187 del 14 giugno 1981, i posti attualmente coperti da presidi incaricati beneficiari dell'istituto della proroga non sono stati resi disponibili, all'inizio dell'anno scolastico corrente, neanche per i vin-

citori del concorso ordinario che avessero chiesto un incarico di presidenza.

Onorevole senatori, il disegno di legge sottoposto al vostro esame, in base alle considerazioni sopra esposte, si propone due scopi:

a) sanare un'ingiustizia che verrebbe ad operarsi nei confronti dei presidi per la prima volta incaricati nell'anno 1980-81;

b) eliminare il precariato anche in un settore, come quello dei presidi, che per la delicata funzione degli interessati merita una tutela almeno analoga a quella adottata per le altre categorie.

Esso si compone di tre articoli. Il primo prevede che i presidi, per la prima volta incaricati nell'anno scolastico 1980-81 ed il cui incarico sia stato prorogato per gli anni 1981-82 e 1982-83, sono ammessi a partecipare ad un concorso riservato ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 928, i cui termini si intendono così prorogati a favore degli interessati.

L'articolo 2 prevede il termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della legge per bandire tale concorso riservato da parte del Ministro della pubblica istruzione, che per tale concorso varranno le modalità di cui al decreto ministeriale 13 maggio 1981 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1982 e che potrà essere utilizzata la medesima commissione nominata per il precedente concorso.

L'articolo 3 prevede la revoca di tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nel disegno di legge.

I presentatori confidano in una sollecita approvazione del disegno di legge che si sottopone al vostro esame.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

I presidi incaricati per la prima volta nell'anno scolastico 1980-81 ed il cui incarico sia stato prorogato per gli anni scolastici 1981-82 e 1982-83 sono ammessi a partecipare ad un concorso riservato ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 928.

Art. 2.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione dovrà bandire apposito concorso, da espletarsi con le modalità previste nel decreto ministeriale 13 maggio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1982. La commissione giudicatrice del concorso potrà essere la stessa già nominata ai sensi dell'articolo 7 del predetto decreto ministeriale.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.